Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'India e della Repubblica di Corea: modifica del nome di una società cui si applica il dazio antidumping

(1999/C 133/06)

Le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie, tra l'altro, della Repubblica di Corea sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 54/93 del Consiglio [1]. La Sunkyong Industries, una società coreana alle cui esportazioni di fibre sintetiche di poliesteri nella Comunità si applica un'aliquota individuale del dazio antidumping dell'1,6 % a norma del suddetto regolamento, ha comunicato alla Commissione la sua nuova denominazione, SK Chemicals, chiedendole di modificare il regolamento per garantire che il cambiamento di nome non pregiudichi il suo diritto di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio che le veniva applicata quando si chiamava Sunkyong Industries. Il dazio antidumping residuo è stato fissato al 4,8 %.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite, dalle quali risulta che nessuna attività della società legata alla produzione, alla vendita e all'esportazione di fibre sintetiche di poliesteri è condizionata dal cambiamento di nome. Pertanto, il cambiamento del nome della società non modifica minimamente le risultanze del regolamento (CEE) n. 54/93 (punto 14). In assenza di mutamenti sostanziali, la Commissione non ritiene necessario modificare il regolamento (CEE) n. 54/93 del Consiglio.

In futuro, pertanto, i riferimenti alla Sunkyong Industries dovranno essere interpretati come riferimenti alla SK Chemicals all'articolo 1, paragrafo 2, e al punto 14 del regolamento (CEE) n. 54/93 del Consiglio.

Il codice Taric 8646, in precedenza attribuito alla Sunkyong Industries, si applica alla SK Chemicals a decorrere dal 28 marzo 1998.

[1] GU L 9 del 15.1.1993, pag. 5.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/M.1309 — Matra/Aerospatiale)

(1999/C 133/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 28 aprile 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

— in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);

— in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 399M1309. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763